



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MACERATA

- SEZIONE PENALE -

Verbale delle riunioni indetta *ex art 47 quater* ord. giud. per la data di oggi, mercoledì 8.6.2022, alle ore 17.00, presso l'aula 1 del Tribunale.

Sono presenti:

- Dott. R. Evangelisti - Presidente di Sezione
- Dott. A. Belli
- Dott.ssa D. Bellesi
- Dott.ssa F. Preziosi
- Dott. F. Simonelli
- Dott.ssa M. Vecchiarino
- Dott.ssa B. Angelini (G.o.p.)
- Dott.ssa V. Lupi (G.o.p.)

Sono altresì presenti i funzionari dell'ufficio del processo della sezione penale.

È assente la dott.ssa B. Cortegiano (per congedo di maternità).

Su incarico del Presidente di Sezione, verbalizza la dott.ssa M. Vecchiarino.

Sulla base dell'O.d.G. comunicato precedentemente dal Presidente e delle proposte dei presenti, si procede alla discussione delle seguenti questioni:

Programma per i funzionari U.P.P.

- I giudici della sezione concordano sulla necessità che i funzionari U.P.P. siano destinati ad attività che siano funzionali all'ipotizzato aumento di produttività (invero di assai difficile conseguimento in assenza di aumento di organico), pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà attualmente riscontrate nelle Cancellerie penali per assenza di personale. Come rappresentato dal Presidente di Sezione, il dott. Bonanni ha evidenziato che l'attività di supporto dei funzionari U.P.P. alle Cancellerie penali è legata all'attuale significativa carenza di personale per malattie e/o trasferimenti.

Aspetti organizzativi

- Il Presidente di Sezione affronta con i magistrati della sezione questioni organizzative relative alla fissazione delle cd. "udienze-filtro".

Indicazioni in tema di corpi di reato

- Il Presidente di Sezione sollecita i magistrati della Sezione a prestare particolare attenzione, già in sede di dispositivo della sentenza, alla destinazione dei corpi di reato.

Riflessioni sulla competenza territoriale in materia di truffa on line

- Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, situazione che si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato con conseguente definitivo passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente.

L'applicazione di tale principio comporta che, in tema di truffa, la realizzazione del profitto e quella del danno debbono essere contestuali, trattandosi di dati fra loro collegati in modo da costituire due aspetti della stessa realtà e che, quando il reato si sia realizzato col conseguimento di titoli di credito, il danno si verifica non nel momento in cui i titoli sono emessi, ma nel momento (e nel luogo) in cui sono posti all'incasso, ovvero usati come normali mezzi di pagamento, mediante girata, a favore di terzi, così realizzandosi, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, il vantaggio patrimoniale dell'agente e, nel contempo, divenendo definitiva la potenziale lesione del patrimonio della persona offesa (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., n. 18/2000; più di recente, sez. II, sentenza 28/06/2017, n. 31652).

Con specifico riferimento all'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on line, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre diverse ipotesi:

1) pagamento tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente: il reato, infatti, si consuma nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto e non in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Lo afferma la Cassazione che sottolinea la natura di reato istantaneo e di danno del delitto di truffa, "che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la *deminutio patrimonii* del soggetto passivo e che, quindi, si consuma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato". Nel caso in cui, invece, non sia determinabile il luogo della riscossione, si applicano – per la determinazione della competenza territoriale – le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. (cfr. *ex multis* Cass. Pen. sez. II, 20.10.2016, n. 48027, *Vallelonga*)

2) pagamento mediante ricarica ordinaria della carta Postepay (anche Postepay Evolution): la disponibilità del denaro versato dalla vittima si realizza, da parte dell'autore del reato, immediatamente con l'operazione di ricarica effettuata dall'ignaro acquirente. In tali casi, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima» (cfr., da ultimo, Cass. Pen., Sez. II, n. 23781/2020); è, allora, territorialmente competente il Tribunale nel cui circondario ha avuto luogo la ricarica della carta di pagamento

3) pagamento effettuato su una carta Postepay (anche Postepay Evolution) con accredito sul conto IBAN: nei casi in cui la modalità di pagamento sia consistita in un accredito sul conto IBAN collegato alla carta, posto che l'ordine impartito alla banca di effettuare il pagamento non comporta l'immediata percezione della somma da parte del beneficiario e, quindi, un'effettiva *deminutio patrimonii* per l'ordinante (e invero, l'accredito avviene a distanza di alcuni giorni e, prima di tale momento, l'ordinante può sempre revocare il bonifico), «il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario», con la conseguenza che, «ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente» (cfr. Cass. Pen., Sez. F., n. 37400/2016, nonché, più di recente, Cass. Pen., Sez. II, n. 54948/2017).

Approfondimenti sulla causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.

- I magistrati della sezione prendono atto della recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 12 maggio 2022 n. 18891, in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., con cui sono stati formulati i seguenti principi di diritto:

La pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta

disposizione per **escludere la particolare tenuità dell'offesa** o per qualificare il comportamento come **abituale**.

In presenza di più reati unificati dal vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una **valutazione complessiva della fattispecie concreta**, che, salve le condizioni ostative previste dall'art. 131-bis c.p., tenga conto di una serie di **indicatori** rappresentati, in particolare, dalla **natura** e dalla **gravità degli illeciti** in continuazione, dalla **tipologia dei beni giuridici** protetti, dall'**entità delle disposizioni di legge violate**, dalle **finalità** e dalle **modalità esecutive delle condotte**, dalle loro **motivazioni** e dalle **conseguenze** che ne sono derivate, dal periodo di **tempo** e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'**intensità del dolo** e dalla rilevanza attribuibile ai **comportamenti successivi ai fatti**.

Dunque, in presenza di reato continuato o di concorso formale di reati, non sussistono ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131 bis c.p., quanto meno con riferimento al criterio della non abitudine del comportamento; in tali ipotesi, tuttavia, il giudice dovrà comunque accertare le caratteristiche specifiche della vicenda in esame e valutare in concreto l'eventuale ricorrenza di tutti i presupposti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis c.p., non solo quello della "non abitudine del comportamento", ma anche quella della "particolare tenuità dell'offesa".

La Suprema Corte, inoltre, precisa che in presenza di una pluralità di reati della stessa indole occorre valutare il dato numerico: l'applicazione della causa di non punibilità dovrà ritenersi preclusa nel momento in cui risultino a carico dell'autore almeno tre reati della stessa indole (ricomprendendosi nel numero anche quello per cui si procede), avvinati dal vincolo della continuazione.

Approfondimenti in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

- Si approfondisce la questione in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dei reati di cui all'art. 76 comma 4 *ter* T.U. spese giustizia.
Come è noto, l'art. 76 comma 4 *ter* stabilisce che a persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, **può** essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal D.P.R. 115/2002 (norma introdotta dall'art. 4, comma 1, D.L. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 38/2009 e, successivamente, sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 172/2012; norma poi modificata dall'art. 2, comma 3, D.L. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 119/2013).
I magistrati della sezione aderiscono all'orientamento secondo cui il vaglio che compete al giudice è unicamente quello di verificare la presentazione e l'iscrizione di un procedimento per taluno dei reati menzionati dalla norma.
Invero, in mancanza di una diversa disposizione legislativa, il giudice non potrebbe negare l'ammissione al beneficio solo sulla base della mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, dato che la norma in esame non individua i massimi reddituali idonei ad escludere il diritto in oggetto (cfr. *ex multis* Cass. Pen. sent. n. 12191/2020).

Approfondimenti in tema di omesso versamento dell'I.V.A. ex art. 10 ter del D.Lgs. 74/2000

- I magistrati della sezione aderiscono all'orientamento più rigoroso della Corte di Cassazione in ordine al giudizio circa l'esistenza o meno di una causa di forza maggiore dell'omesso versamento dell'I.V.A.; in particolare, il pagamento degli stipendi dei dipendenti è una

circostanza che non rappresenta una scelta "obbligata", tale da escludere l'esigibilità e, pertanto, la volontarietà dell'omesso adempimento dell'obbligazione tributaria. Piuttosto, la preferenza accordata al pagamento degli stipendi integra la consapevole determinazione dell'amministratore di far fronte, con le risorse disponibili, innanzitutto al rischio tipico del particolare tipo di impresa esercitata. Sotto questo profilo trova applicazione il citato principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la scelta del contribuente, che versi in difficoltà economica, di preferire il pagamento degli stipendi dei dipendenti rispetto a quello dei tributi, non vale ad escludere la consapevolezza e volontà di omettere illecitamente il versamento dell'I.V.A., che di per sé sole integrano il dolo generico della fattispecie, a nulla rilevando i motivi dell'omesso pagamento (cfr. *ex multis*, Cass. pen., sez. III, 5.6.2019, n. 42522; sez. III, 23.1.2018, n. 38594; sez. III, 24.6.2014, n. 8352).

La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che *"l'omesso versamento dell'IVA cui all'art. 10 ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere giustificato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod. civ.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato"* (cfr. Cass. Pen. Sez. 3, n. 52971 del 06.07.2018).

Si comunichi al Sig. Presidente del Tribunale, al Sig. Procuratore della Repubblica f.f., a tutti i Magistrati della Sezione Penale, anche onorari, al Sig. Dirigente Amministrativo, al Responsabile dell'Ufficio Spese di Giustizia, alla Cancelleria Penale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Sede ed alla Camera Penale.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
- dott. Roberto Evangelisti -

